

Schema di contratto per l'affidamento in concessione della progettazione esecutiva e della realizzazione di tutti i lavori per la revisione generale 40° anno dell'impianto funiviario Stresa – Alpino – Mottarone, ai sensi ai sensi degli artt. 143 e seguenti del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. – CUP F67J11001640002 – CIG 6263607C00

TRA

S.C.R. PIEMONTE S.p.A., con sede legale in Torino, C.so Marconi 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del _____ (nel seguito per brevità anche “*S.C.R. - Piemonte S.p.A.*”, o “*SCR*” o “*Stazione appaltante*”)

E

_____ con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, REA _____ di _____, P.IVA _____, in persona del _____, giusti poteri allo stesso conferiti con _____, (nel seguito per brevità anche “*Concessionario*”);

premessi che:

1. con D.G.R. n. 16-2319 del 12 luglio 2011 la Regione Piemonte ha affidato a S.C.R. - Piemonte S.p.A. l'incarico per l'espletamento delle attività atte ad ottenere la proroga dell'esercizio funiviario Stresa-Alpino-Mottarone, nonché lo svolgimento delle funzioni necessarie per l'integrazione progettuale

utile per l'espletamento della procedura di appalto, delle attività di validazione dei progetti definitivo ed esecutivo, della definizione contrattuale, della responsabilità del procedimento, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, del collaudo statico e di quello tecnico-amministrativo, senza garantirne però la necessaria copertura finanziaria dell'intervento, demandandola di fatto ad un successivo provvedimento della Giunta Regionale;

2. il progetto definitivo per i lavori di revisione generale 40° anno dell'impianto funiviario Stresa – Alpino – Mottarone è stato approvato con disposizione del Presidente del CDA di S.C.R. n. 9 del 31.01.2012 e validato dall'allora Responsabile del Procedimento arch. Moro in data 30/11/2011;

3. con D.G.R. n. 15-6773 del 28/11/2013 sono stati individuati gli interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio turistico sportivo e culturale regionale da attivarsi, tra i quali è compreso l'intervento di revisione della funivia, per il quale sono state assegnate le risorse economiche pari a €1.750.000,00 ed è stato inoltre scelto, quale modalità attuativa degli interventi, l'istituto dell'Accordo di programma, da sottoscrivere tra Regione Piemonte ed Enti beneficiari;

4. in data 22/05/2014 è stato sottoscritto l'Accordo di programma tra la Regione Piemonte ed il Comune di Stresa per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e revisione dell'impianto funiviario Stresa – Alpino – Mottarone I lotto in attuazione del PAR FSC Piemonte 2007-2013, il cui art. 3 prevede la partecipazione di S.C.R. alle finalità dell'accordo, in particolare per lo svolgimento delle azioni tecnico-amministrative finalizzate a consentire la revisione quarantennale e l'esercizio del medesimo, rapporto da regularsi con apposita convenzione col Comune di Stresa;

5. con Convenzione tra S.C.R. ed il Comune di Stresa, sottoscritta in data 10/06/2014, si è preso atto che il Comune di Stresa assumerà il ruolo di amministrazione concedente per tutta la durata della concessione, mentre S.C.R. curerà la procedura di gara relativa all'appalto di concessione di lavori pubblici nonché tutte le attività connesse all'esecuzione dei lavori da parte del concessionario, sino al collaudo dell'intervento e conseguente riapertura dell'impianto;

6. con Determinazione del Responsabile Funzione Edilizia Sanitaria n. ____ del ____ è stato disposto di procedere all'affidamento della concessione mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 37, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. sopra citato;

7. la società _____ ha formulato istanza di partecipazione alla gara di cui all'oggetto in qualità di _____, indicando per la redazione del progetto esecutivo _____;

8. alla seduta pubblica del _____ sono state aperte le offerte economiche e l'offerta tecnico-economica del Concessionario è risultata la più vantaggiosa;

9. con Determinazione del Responsabile Funzione Edilizia Sanitaria n. ____ del _____, la società S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha approvato definitivamente l'aggiudicazione in favore al Concessionario sulla base dell'offerta tecnico-economica da questi presentata che, sebbene non allegata al Contratto, ne forma parte integrante e sostanziale;

10. S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha eseguito i necessari controlli in relazione al Concessionario ed, in particolare, le verifiche antimafia;

11. l'ing. _____ è stato indicato dal Concessionario quale

soggetto qualificato alla presentazione delle integrazioni tecniche per la redazione del progetto esecutivo;

12. l'affidamento della gestione della funivia Stresa – Alpino – Mottarone e dei bagni pubblici siti presso la stazione di partenza della funivia, nonché il subentro nella gestione dei contratti degli spazi commerciali bar ristorante “L’Idrovolante” ed affitto biciclette “Bi – CI – CO” è oggetto di specifico contratto che verrà sottoscritto tra il Concessionario e l’Ente Concedente (Comune di Stresa) entro quindici giorni dall’avvenuta approvazione del certificato di collaudo da parte di SCR Piemonte S.p.A.

Tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

PARTE I - CLAUSOLE INTRODUTTIVE

Articolo 1 - Premesse

1. Le Premesse e gli elaborati Allegati e richiamati, ancorché non facenti parte materialmente del presente atto, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.

Articolo 2 - Documenti di contratto ed allegati di riferimento

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto ed hanno ad ogni effetto valore contrattuale, **ancorché non allegati:**

- a) Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 (di seguito anche “*Cap. Gen.*”) per la parte ancora in vigore;
- b) Capitolato d’Oneri e suoi allegati, posto a base di gara;
- c) Progetto Esecutivo (di seguito anche “*P.E.*”), non appena quest’ultimo verrà predisposto, approvato, vidimato, verificato e validato da S.C.R. - Piemonte S.p.A.;

- d) Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e al punto 2 dell'allegato XV al medesimo decreto legislativo, nonché le proposte integrative al Piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e all'articolo 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, ove approvate e recepite dal coordinatore per la sicurezza;
- e) Piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 81/2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto legislativo;
- f) Cronoprogramma, predisposto e consegnato dal Concessionario in sede di offerta economica, comprensivo delle integrazioni progettuali proposte e delle eventuali modifiche ed integrazioni richieste dalla Committente;
- g) Computi metrici estimativi delle integrazioni al Progetto Definitivo posto a base di gara;
- h) Progetto definitivo (di seguito anche "**P.D.**") e suoi allegati;
- i) Bando di gara e «Disciplinare di gara» con relativi allegati;
- j) Dichiarazioni rese dal Concessionario a corredo dell'offerta;
- k) Offerta tecnica (di seguito anche "**O.T.**") ed offerta economica (di seguito anche "**O.E.**") del Concessionario;
- l) Cauzione definitiva e tutte le polizze assicurative richieste dalla documentazione di gara, ivi inclusa la lettera d'impegno al rilascio della polizza RCP;

2. In caso di contrasto fra i documenti contrattuali, si osserva il seguente

ordine di prevalenza, tenuto conto che – laddove il presente contratto non disponga - la relativa disciplina delle obbligazioni è quella contenuta nel Capitolato d’Oneri:

- a) Contratto;
- b) Capitolato d’Oneri;
- c) Progetto Esecutivo vidimato, verificato e validato, ivi inclusi i relativi elaborati progettuali grafici e descrittivi;
- d) Piano di sicurezza e coordinamento e piano operativo di sicurezza, compresa ogni loro eventuale successiva modificazione ed integrazione;
- e) Offerta tecnica ed economica del Concessionario, comprensiva, del cronoprogramma e degli elaborati progettuali grafici e descrittivi, redatti dal Concessionario in sede di offerta;
- f) Cronoprogramma predisposto e consegnato dal Concessionario in sede di offerta economica, comprensivo delle integrazioni progettuali proposte e delle eventuali modifiche ed integrazioni richieste dalla Committente;

Articolo 3 - Fonti regolatrici i rapporti tra le parti

1. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (di seguito anche il *“Codice dei Contratti”* o *“Codice”*);
- b) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito anche il *“Regolamento”*);
- c) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati;
- d) il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici approvato con DM 19 aprile 2000 n. 145 (di seguito anche *“Cap. Gen.”*) per la parte

ancora in vigore;

2. In caso di modifica, integrazione, novella o abrogazione normativa, le norme richiamate nel presente contratto verranno automaticamente e di conseguenza aggiornate, senza che per tale motivo il Concessionario possa opporsi o pretendere ulteriori modifiche contrattuali o compensi.

3. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto, le relazioni e gli elaborati presentati dal Concessionario in sede di offerta, in particolare le offerte tecniche relative alle integrazioni progettuali al Progetto Definitivo, che dovranno essere trasposte nel P.E.

PARTE III - OGGETTO DEL CONTRATTO

Articolo 4 - Oggetto del contratto

1. S.C.R. - Piemonte S.p.A., in persona di chi sopra, in qualità di Stazione Appaltante affida al Concessionario che, come sopra rappresentato accetta, la concessione per la progettazione esecutiva e realizzazione di tutti i lavori necessari per gli interventi di revisione generale 40° anno dell'impianto funivario Stresa – Alpino – Mottarone;

2. Le opere da realizzare sono quelle previste dal progetto esecutivo che verrà redatto dal Concessionario ed approvato da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A., sulla base del progetto definitivo posto a base di gara implementate delle integrazioni progettuali presentate in sede di gara e sviluppate poi all'interno del progetto esecutivo medesimo.

Articolo 5 - Lo sfruttamento economico dell'Opera

1. Le Parti danno atto e riconoscono che l'equilibrio economico-finanziario è assicurato dagli elementi indicati nel Piano Economico-Finanziario presentato dal Concessionario in sede di gara e sulla scorta di quello elaborato da

S.C.R. Piemonte S.p.A.

Articolo 6 - Prezzo

1. A titolo di “prezzo” ex articolo 143, comma 4 del Codice, SCR corrisponderà al Concessionario una somma pari ad Euro [_____]
(_____/00), con le modalità meglio descritte al successivo comma 3 del presente articolo;

2. Tale prezzo è da intendersi comprensivo dell’Imposta sul Valore Aggiunto nella misura dovuta.

3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. effettuerà il pagamento del prezzo secondo le modalità e nei termini di seguito previsti:

- Il 10% del Prezzo - come risultante dal ribasso offerto - al raggiungimento del 10% dei lavori (importo lavori € 3.301.029,00 oltre IVA 10%);
- Il 20% del Prezzo - come risultante dal ribasso offerto - al raggiungimento del 30% dei lavori (importo lavori € 3.301.029,00 oltre IVA 10%);
- Il 20% del Prezzo - come risultante dal ribasso offerto - al raggiungimento del 60% dei lavori (importo lavori € 3.301.029,00 oltre IVA 10%);
- Il 40% del Prezzo - come risultante dal ribasso offerto - al raggiungimento del 90% dei lavori (importo lavori € 3.301.029,00 oltre IVA 10%);
- Il restante 10 % del Prezzo - come risultante dal ribasso offerto - a saldo dopo la messa in servizio dell’impianto funiviario.

4. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e

assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che il Concessionario presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del D. Lgs. n. 163/2006 e dell'articolo 124, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010, emessa nei termini e con le condizioni che seguono:

- a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
- b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto

7. Il pagamento di ciascuna fattura è subordinato alla regolarità contributiva del Concessionario e dei subappaltatori certificata attraverso la verifica della regolarità D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A..

8. In ogni caso, è fatta salva la disciplina in materia contenuta nel Capitolato d'Oneri.

Articolo 7 - Vigilanza in fase di realizzazione dell'opera

1. La Vigilanza nella fase di progettazione e nella successiva fase di realizzazione dei lavori è affidata al Responsabile del Procedimento che eserciterà tutte le funzioni ed i compiti di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 2017/2010.

2. I poteri di Vigilanza del Responsabile del Procedimento sono disciplinati dalle vigenti norme e, a titolo indicativo ma non esaustivo, comprendono:

- il potere di compiere visite ispettive a campione presso il cantiere;
- il potere di richiedere al Concessionario, che deve metterli a disposizione, i libri contabili;
- il potere di verificare la regolarità degli operai e delle maestranze tutte con la normativa di settore e con le norme sulla sicurezza;
- il potere di verificare che l'esecuzione dell'opera avvenga in conformità del progetto esecutivo;
- il potere di verificare la qualità dei materiali, l'adeguata certificazione degli stessi e/o l'avvenuto regolare collaudo dei medesimi, la conformità degli stessi alle previsioni del progetto esecutivo dell'opera;

3. Ove l'Organo di Vigilanza, nell'esercizio del proprio potere di verifica, riscontri eventuali difformità è tenuto a darne immediata comunicazione al Direttore dei Lavori mediante formale richiamo, indicando i provvedimenti necessari ad eliminare le difformità medesime.

4. La Vigilanza sul collaudo, fra l'altro, comprende:

- l'esame congiuntamente con il Direttore dei Lavori del programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- vigilanza sulla sussistenza delle condizioni per l'idoneo espletamento del lavoro dei collaudatori;
- la rilevazione di eventuali difformità dell'opera rispetto al progetto

esecutivo.

Titolo II - PRESTAZIONI DEL CONCESSIONARIO

Capo II - LA PROGETTAZIONE

Articolo 8 - Oggetto e termini della progettazione esecutiva

1. Il progetto esecutivo dovrà essere consegnato a S.C.R. - Piemonte S.p.A. entro il __/__/20__, termine ultimo per la consegna del progetto esecutivo medesimo.

2. Il Progetto Esecutivo dovrà comprendere tutti gli elaborati tecnici grafici e descrittivi di cui alle prescrizioni di legge in materia e in particolare nel Titolo III, Capo IV, Sezione I D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

3. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo le integrazioni progettuali proposte dal Concessionario in sede di O.T. ed O.E. ed autorizzate da S.C.R., nonché tutte le migliorie richieste da S.C.R., che si renderanno necessarie in dipendenza da necessità tecniche, casi di forza maggiore e similari evenienze o da prescrizioni, ovvero da prescrizioni e raccomandazioni impartite dagli enti, dai soggetti e dalle Autorità amministrative preposti all'approvazione, vidimazione o alla verifica del medesimo progetto esecutivo.

4. In ogni caso, è fatta salva la disciplina in materia contenuta nel Capitolato d'Oneri.

Articolo 9 - Consegna e penali

1. Il termine ultimo per la consegna del Progetto Esecutivo a S.C.R. Piemonte S.p.A. è stabilito in _____ (____) giorni dalla ricezione della comunicazione scritta del Responsabile del Procedimento che disporrà l'inizio dell'attività di redazione del progetto esecutivo stesso.

2. Il Progetto Esecutivo dovrà essere consegnato a S.C.R. Piemonte S.p.A. in n. 3 copie cartacee. Devono altresì essere consegnati tutti gli elaborati e tutte le relazioni componenti il Progetto Esecutivo, sia in formato editabile che in formato non editabile, in 2 (due) copie su supporto informatico (es. cd-rom, DVD, chiavetta USB, ecc.). Resta inteso che il Concessionario dovrà produrre tutti gli stralci di progetto esecutivo richiesti da Enti che a vario titolo ne faranno richiesta, anche nella successiva fase di esecuzione.

3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. si riserva di risolvere il Contratto qualora il ritardo superi i 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, oltre ai _____già previsti.

4. In ogni caso, è fatta salva la disciplina in materia contenuta nel Capitolato d'Oneri.

Articolo 10 - Approvazione del Progetto Esecutivo

1. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tramite la società di verifica appositamente incaricata, visionerà e verificherà, in corso di elaborazione, lo stato di avanzamento del Progetto Esecutivo. Il Concessionario è tenuto a recepire tali osservazioni e tali valutazioni e ad introdurle nel Progetto Esecutivo.

2. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1456 del codice civile e 169 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., qualora S.C.R. - Piemonte S.p.A. ritenga non meritevole di approvazione il Progetto Esecutivo, il presente Contratto si risolve di diritto per inadempimento del Concessionario, che sarà tenuto al risarcimento del danno.

3. In caso di mancata approvazione dovuta a cause diverse rispetto a quelle di cui al precedente comma 2, S.C.R. - Piemonte S.p.A. può recedere dal presente Contratto e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 169, comma 7 del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i. ed, in tal caso, al Concessionario è riconosciuto unicamente

quanto previsto dall'art 134 del D. Lgs., n. 163/2006 e s.m.i., per quanto applicabile al servizio di progettazione.

4. In ogni caso, è fatta salva la disciplina in materia contenuta nel Capitolato d'Oneri.

Articolo 11 – Varianti progettuali

1. Le varianti al progetto esecutivo sono disciplinate ai sensi, per gli effetti e nei limiti di cui all'art. 169 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

2. Qualora la stazione appaltante, per il tramite del Direttore dei Lavori, richiedesse o ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del D.P.R. 207/10 e s.m.i.

3. Nei casi previsti dal precedente comma 2, trova applicazione la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. 207/10 e s.m.i..

4. Il Concessionario risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, causati da carenze, insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nella progettazione esecutiva, nonché causati dalla necessità di rimediare a tali carenze, insufficienze, errori od omissioni.

5. S.C.R. - Piemonte S.p.A. procederà all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti su cui si basa la necessità di procedere alle varianti e, se del caso, concede l'autorizzazione alla progettazione ed all'esecuzione delle varianti stesse.

6. Fermo restando quanto stabilito ai punti precedenti, il Concessionario è tenuto ad introdurre nel Progetto Esecutivo, anche se già elaborato e presenta-

to, tutte le modifiche richieste per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A., che siano giustificate da oggettive e riconoscibili esigenze tecniche o normative, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi.

7. Sono parimenti compresi nel contributo eventuali integrazioni o chiarimenti agli elaborati richiesti dai vari enti preposti al controllo per l'emissione delle determinazioni di competenza.

8. In ogni caso, è fatta salva la disciplina in materia contenuta nel Capitolato d'Oneri.

Articolo 12 - Responsabilità della progettazione esecutiva

1. Le disposizioni normative di cui al D.lgs. 163/2006, nonché al D.P.R. 207/2010 e s.m.i., in materia di attività di progettazione e di redazione di progetti, di responsabilità del progettista in caso di errori o di omissioni del Progetto Esecutivo che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, nonché di limitazioni alle varianti in corso d'opera, si intendono recepite dal presente Contratto ed assunte come obblighi dalle parti.

2. In ogni caso, è fatta salva la disciplina in materia contenuta nel Capitolato d'Oneri.

Articolo 13 - Riunioni con S.C.R. - Piemonte S.p.A.

1. In merito alla Progettazione Esecutiva, il Concessionario si impegna a partecipare a riunioni periodiche con il Responsabile del Procedimento e il soggetto incaricato della verifica di cui all'art. 93, comma 6 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

2. S.C.R. - Piemonte S.p.A. provvederà, di volta in volta, a comunicare tempestivamente al Concessionario la data ed il luogo in cui si svolgerà ogni riunione.

Capo III – REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI REVISIONE

Articolo 14 - Il Direttore dei lavori e i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori

1. Prima della Consegna dei lavori per l'esecuzione dei lavori di revisione, il Concessionario provvederà ad istituire l'ufficio di Direzione dei lavori costituito da un Direttore dei Lavori e da suoi assistenti, ai sensi delle disposizioni del Codice e di Regolamento.
2. Il Concessionario, d'intesa con S.C.R. Piemonte S.p.A., nominerà il Direttore dei Lavori nella persona di un tecnico abilitato, libero professionista, iscritto all'Ordine degli Architetti o degli Ingegneri.
3. I costi e le spese relativi all'ufficio di Direzione dei lavori sono a carico del Concessionario.
4. S.C.R. Piemonte S.p.A. svolgerà la funzione di sorveglianza e controllo sulla Direzione dei lavori, attraverso il Responsabile del Procedimento.
5. Il Direttore dei Lavori dovrà trasmettere al Responsabile del Procedimento un rapporto sullo stato dei lavori con cadenza quindicinale e uno in coincidenza con la trasmissione degli stati di avanzamento lavori.

Articolo 15 - Piani di sicurezza e consegna dei lavori

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 131 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori, il Concessionario deve:
 - a) presentare eventuali proposte integrative delle prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro allegare agli atti di gara, che faranno parte integrante e sostanziale del presente Contratto;
 - b) consegnare il piano operativo della sicurezza di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 131 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., che farà parte inte-

grante e sostanziale del presente Contratto.

2. La consegna dei lavori sarà effettuata in conformità a quanto stabilito dall'art. 153 e ss. del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e dal Capitolato d'Oneri.

3. Ai sensi dell'art. 169, comma 5 del DPR 207/10, la consegna dei lavori sarà effettuata entro quarantacinque giorni dall'approvazione del Progetto Esecutivo, in conformità a quanto stabilito dagli artt. 153, 154 e 155 del medesimo D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

4. In ogni caso, è fatta salva la disciplina in materia contenuta nel Capitolato d'Oneri.

Articolo 16 - Svolgimento delle fasi lavorative e cronoprogramma

1. Il Cronoprogramma dei Lavori è quello presentato dal Concessionario in sede di Offerta Economica.

2. Per quanto riguarda il Programma dei Lavori Operativo, tale documento dovrà essere predisposto dal Concessionario prima dell'inizio dei lavori.

3. In ogni caso, è fatta salva la disciplina in materia contenuta nel Capitolato d'Oneri.

Articolo 17 – Varianti in corso d'opera ed i lavori complementari

1. Eventuali varianti in corso d'opera sono ammesse esclusivamente nei casi previsti dall'art. 132 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e solo se approvate dai competenti organi di S.C.R. - Piemonte S.p.A. ed in quanto coperte da finanziamento.

2. Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 169 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

3. In conformità a quanto previsto dall'art. 147 del Codice, possono essere affidati al Concessionario in via diretta, i lavori complementari che non figurano nell'oggetto della presente Concessione e che sono divenuti necessari, a

seguito di una circostanza imprevista, per l'esecuzione dei lavori di esecuzione a condizione che l'affidamento avvenga a favore dell'operatore economico che esegue detti lavori, nelle ipotesi previste dal medesimo articolo.

4. In ogni caso l'importo cumulato degli affidamenti aggiudicati per i lavori complementari non deve superare il cinquanta per cento dell'importo dell'opera iniziale oggetto della Concessione.

Articolo 18 - Termine di esecuzione dei lavori

1. Il termine per l'esecuzione di tutti i lavori oggetto del Contratto, al netto della riduzione offerta in sede di gara, è di _____ (_____) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei medesimi.

2. La mancata osservanza del suddetto termine comporterà l'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 19.

3. Si richiama quanto stabilito dall'art. 13 del Capitolato d'Oneri, dall'art. 27 del Cap. Gen. e dagli articoli 159 e 160 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Articolo 19 - Penalità per il ritardo

1. Ai sensi dell'art. 145, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell'intero importo contrattuale.

2. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto.

3. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali

danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

4. In ogni caso, è fatta salva la disciplina in materia contenuta nel Capitolato d'Oneri.

Articolo 20 - Interruzione e ripresa dell'attività lavorativa

1. Il Direttore dei lavori ha il diritto di interrompere l'attività lavorativa, totalmente o parzialmente, per qualsiasi motivo, in qualsiasi momento e per qualsiasi durata.

2. Il Direttore dei lavori dà immediata informazione al Responsabile del procedimento della durata dell'interruzione dell'attività lavorativa. Al termine del periodo fissato nella comunicazione dal Direttore dei lavori, l'attività lavorativa riprende.

3. Il Responsabile del procedimento può imporre al Direttore dei lavori di non interrompere l'attività lavorativa, di riprenderne l'esecuzione totale o parziale dopo l'avvenuta interruzione e di non riprendere i lavori, se reputa che la interruzione o la ripresa pregiudichi la realizzazione dei lavori di revisione, in relazione alla buona esecuzione o al rispetto dei termini contrattuali.

4. L'interruzione dell'attività lavorativa non comporta sospensione dei termini contrattuali.

5. Al Concessionario non spetta alcun compenso, indennizzo o rimborso per l'interruzione dell'attività lavorativa.

Articolo 21 - Sospensione dei lavori

1. Nel caso in cui l'interruzione dell'attività lavorativa di cui all'articolo precedente, sia determinata da:

- a) avverse condizioni climatiche di natura eccezionale e non prevedibili al momento della stipulazione del presente contratto;
- b) fatti dolosi o colposi di terzi;

c) cause di forza maggiore;

d) approvazione di variazioni dell'Opera;

e) altre circostanze che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dell'Opera non dipendenti dal Concessionario

il Responsabile del procedimento, su richiesta motivata del Direttore dei lavori, dispone la sospensione del termine contrattuale.

2. Il Responsabile del procedimento dispone la fine della sospensione dei lavori.

3. La sospensione dei lavori può permanere solo per il tempo necessario. Per tempo necessario si intende la durata del fatto che ha determinato la sospensione.

4. In caso di sospensione per un tempo superiore a quello necessario, il Concessionario ha diritto ad equo indennizzo commisurato alle spese generali di impresa e di cantiere sostenute, nonché al risarcimento del danno limitatamente alla ritardata corresponsione dell'utile di impresa.

Articolo 22 - Ruoli in materia di sicurezza

1. Il Concessionario dovrà curare l'attuazione, sotto la propria responsabilità di tutti i provvedimenti e le condizioni atte ad evitare infortuni, secondo la vigente normativa.

2. Il Concessionario dovrà prendere atto dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui le maestranze saranno chiamate a prestare la propria attività mandando indenne sin da ora la Stazione Appaltante per qualsiasi infortunio sul lavoro dovessero subire le maestranze stesse e così per danni che potessero derivare a cose e a terzi.

Articolo 23 - La verifica e il collaudo

1. Per l'espletamento delle operazioni di Collaudo, in corso d'opera e finale,

S.C.R. Piemonte S.p.A. provvederà a nominare un Collaudatore o una commissione di collaudo nel rispetto delle disposizioni del Codice.

2. I costi e gli oneri previsti per tutte le prove che verranno ordinate ai fini del collaudo, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa l'esecuzione di prove di carico su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, sono a carico del Concessionario.

3. Le operazioni di Collaudo consisteranno nell'espletamento di tutti gli atti previsti dalla legislazione vigente ed in particolare nell'esame, nelle verifiche e nelle prove necessarie d accertare la rispondenza tecnica dei lavori al Progetto esecutivo ed alle pattuizioni contrattuali.

4. Al fine di agevolare le operazioni, il Concessionario dovrà fornire al Collaudatore o alla commissione incaricata del Collaudo tutti i documenti dalla stessa richiesti e partecipare alle visite nei giorni stabiliti dalla commissione e comunicati per iscritto al Concessionario.

5. Ultimate le operazioni, fornire al Collaudatore o la commissione di collaudo provvederà ad emettere il certificato di Collaudo.

6. Qualora nella visita di Collaudo siano riscontrati difetti o mancanze tali da rendere l'Opera non collaudabile, si procede ai sensi dell'art. 202 del Regolamento.

7. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo fornire al Collaudatore o la commissione di collaudo potrà prescrivere al Concessionario le lavorazioni da eseguire, assegnando allo stesso un termine per provvedere; il Concessionario provvederà a propria cura e spese a tutti gli interventi ritenuti necessari, invitando la Stazione Appaltante ad effettuare una verifica su tali interventi.

8. Per l'approvazione finale del Collaudo si applicano le disposizioni di cui all'art. 141 del Codice e quelle del Regolamento.

9. La Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere la presa in consegna anticipata, ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i., dell'opera o del lavoro realizzato ovvero di parti di essi, prima che intervenga l'approvazione del collaudo provvisorio.

10. Salvo quanto previsto al precedente capoverso, sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo provvisorio inteso, ai fini di cui al presente articolo, come emissione del certificato di collaudo ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. – la custodia e la manutenzione delle opere sarà tenuta a cura e spese del Concessionario. Per gli oneri che ne derivassero il Concessionario non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso.

11. Per tutto il periodo corrente tra la consegna dei lavori e l'approvazione del Collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del codice civile, il Concessionario sarà garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

12. Durante detto periodo il Concessionario curerà la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, e senza che occorran particolari inviti da parte del Direttore dei Lavori.

13. Per gli oneri che ne derivassero, il Concessionario non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso, in quanto rientranti nelle previsioni che lo stesso ha quantificato fra le spese generali applicate in fase di offerta.

14. Il Concessionario sarà inoltre responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo.

15. Qualora, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori e l'approvazione del Collaudo, si verificassero delle alterazioni/modifiche, ammaloramenti o dissesti anche nelle aree esterne, per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere eseguite dal Concessionario, questo ha l'obbligo di notificare dette variazioni od ammaloramenti all'Amministrazione appaltante entro cinque giorni dal loro verificarsi, affinché la stessa possa procedere tempestivamente alle necessarie constatazioni.

16. Il Concessionario, tuttavia è tenuto a riparare dette alterazioni/modifiche, variazioni od ammaloramenti tempestivamente, ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando, ove previsti, i prezzi contrattuali.

17. E' facoltà della Stazione Appaltante acquisire anticipatamente opere facenti parte dell'oggetto contrattuale già collaudate in via provvisoria.

18. In ogni caso, è fatta salva la disciplina in materia contenuta nel Capitolato d'Oneri.

Articolo 24 - Danni di Forza Maggiore

1. Il Concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori.

2. Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le norme dell'art. 166 del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i..

3. Il Concessionario è tenuto a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni e comunque è tenuto alla loro riparazione, a sua cura e spese, subito dopo l'accertamento effettuato in contraddittorio dal Direttore dei Lavori.

4. In caso di stato di allerta della Protezione Civile il Concessionario deve prendere tutti i provvedimenti ragionevolmente attuabili per limitare i danni conseguenti all'evento motivo di allerta. Pertanto i danni a carico di materiali,

opere, forniture e mezzi che avrebbero potuto essere evitati saranno imputati al Concessionario per negligenza.

5. Qualora un evento di Forza Maggiore comporti una alterazione dell'equilibrio del Piano Economico-Finanziario, è data facoltà al Concessionario di attivare la procedura di revisione della Concessione richiedendo l'equilibrio mediante una rimodulazione del Prezzo.

6. In ogni caso, è fatta salva la disciplina in materia contenuta nel Capitolato d'Appalto.

Articolo 25 – Affidamento delle lavorazioni a terzi

1. I lavori oggetto di concessione saranno realizzati nel rispetto delle norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici e nei limiti delle dichiarazioni espresse in sede di gara:

- in riferimento ai lavori di, direttamente dal concessionario; ai sensi dell'art. 156, comma 2, del D. Lgs. 163/2006.
- in riferimento ai lavori di, ricorrendo al subappalto nei limiti di legge e delle dichiarazioni rese in sede di offerta;
- in riferimento ai lavori di, tramite affidamento dal concessionario a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 142, comma 4, del D. Lgs. 163/2006. Si applicano, in tale ipotesi, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, Capo II, Sezione IV dello stesso decreto, nonché le altre norme richiamate dal citato articolo.

2. S.C.R. Piemonte S.p.A. vigila circa il rispetto delle norme e delle condizioni di affidamento delle prestazioni a terzi.

3. Se il concessionario intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodope-

ra) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
- b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
- c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti.

4. L'affidamento delle prestazioni a terzi non conforme alla disciplina in vigore ovvero il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno del concessionario, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo, arresto da sei mesi ad un anno).

Capo IV – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Articolo 26 - Conoscenza delle condizioni della concessione

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Concessionario conferma ed accetta quanto già confermato ed accettato con la presentazione dell'offerta in ordine alle condizioni della presente Concessione previste dal Capitolato d'Oneri e dal Disciplinare di gara

2. Ai sensi dell'articolo 106, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 207 /2010 e s.m.i., il Concessionario dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto con il Responsabile del Procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

3. Durante la progettazione e l'esecuzione dei lavori, pertanto, il Concessionario non potrà eccepire né fare oggetto di riserve fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto previsto nei succitati documenti.

Articolo 27 - Obblighi ed oneri del Concessionario

1. Si richiama quanto stabilito dall'articolo 16 del Capitolato d'Oneri che si intende integralmente qui riportato.

2. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Contratto, il Concessionario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e gli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

3. Il Concessionario si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

4. I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

5. Il Concessionario è responsabile nei confronti di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime il Concessionario dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti di S.C.R. - Piemonte S.p.A.

6. Il Concessionario, ancora, si obbliga a comunicare prontamente alla Stazione appaltante ogni modificazione che eventualmente intervenga negli assetti societari, nella struttura d'impresa, negli organi tecnici ed amministrativi delle società che compongono l'Impresa.

7. Il Concessionario, infine, sarà tenuto ad intervenire – manlevando la Stazione appaltante - nei giudizi che attengono la fase di esecuzione e realizzazione dell'opera, oltre che nei giudizi in cui viene in contestazione la progettazione esecutiva dell'opera stessa, rispondendo direttamente e con proprie risorse per ogni danno, incidente, ritardo o accadimento che dovesse verificarsi nel cantiere, nelle aree ed immobili immediatamente limitrofi, nelle aree stradali coinvolte dal passaggio dei mezzi impegnati nel cantiere, nelle cave e discariche utilizzate per la realizzazione dei lavori.

8. In ogni caso, è fatta salva la disciplina in materia contenuta nel Capitolato d'Oneri.

Articolo 28 - Responsabilità del Concessionario

1. Con la sottoscrizione del Contratto, il Concessionario assume la piena responsabilità dell'esecuzione dei lavori.

2. La sorveglianza esercitata da S.C.R. - Piemonte S.p.A., dai suoi rappresentanti e dal DL, così come la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati progettuali ed ai documenti contrattuali, anche se approvati da S.C.R. - Piemonte S.p.A. stessa e/o dal DL, non sollevano in alcun caso il Concessionario dalla integrale responsabilità di cui agli articoli 1667, 1668 e 1669 del codice civile in ordine alle opere eseguite, né potranno essere invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilità del Concessionario verso S.C.R. - Piemonte S.p.A. e verso i terzi.

3. E' inoltre a carico del Concessionario - con totale esonero di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e del personale preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori da ogni e qualsiasi azione - la più ampia ed esclusiva responsabilità per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose durante l'esecuzione dei lavori appaltati.

4. Si richiama quanto stabilito dagli articoli. 165, 166 e 167 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e dagli artt. 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale.

Articolo 29 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Concessionario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136 e s.m.i.

2. La Stazione appaltante, nel pagamento, provvederà ad accreditare gli importi spettanti al Concessionario come segue:

- a favore dell'Impresa _____, presso la banca _____ con le seguenti coordinate:

(i) c/c _____ IBAN _____;

(ii) CIG 6263607C00

(iii) CUP F67J1100164000;

(iv) nominativo e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati a operare sul conto dedicato: _____

3. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9 bis dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il presente Contratto potrà essere risolto da S.C.R. - Piemonte S.p.A., ai sensi dell'art. 1453 c.c., in tutti i casi in cui venga riscontrata una violazione da parte del Concessionario agli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. In tale ipotesi, S.C.R. - Piemonte S.p.A. provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.

4. In ogni caso, è fatta salva la disciplina in materia contenuta nel Capitolato d'Appalto.

Articolo 30 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, e si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

3. In caso di cessione del corrispettivo successiva alla stipulazione del presente Contratto il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

PARTE IV - LE GARANZIE

Articolo 31 - Cauzione definitiva

1. Fa parte integrante e sostanziale del presente Contratto ancorché non allegata, la cauzione definitiva ex art. 113, del D.lgs. 163/2006 s.m.i. a garanzia

del mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni per l'esecuzione dei lavori che il Concessionario ha costituito mediante garanzia fideiussoria/fideiussione bancaria n. _____ rilasciata da _____ per l'importo di Euro _____ (*lettere*).

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto stabilito dal Disciplinare di gara e la disciplina in materia contenuta nel Capitolato d'Oneri.

Articolo 32 - Assicurazioni

1. Fa parte integrante e sostanziale del presente Contratto ancorché non allegata la Polizza Responsabilità Civile Professionale (R.C.P.), con specifico riferimento ai lavori progettati con decorrenza dalla data di inizio dei lavori e termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e con un massimale di € _____. La suddetta polizza redatta nei termini di cui al paragrafo 27 del Disciplinare di gara dovrà essere prodotta contestualmente all'approvazione del Progetto Esecutivo.

2. La polizza C.A.R. prevista dal paragrafo 27 del Disciplinare di gara dovrà essere consegnata a S.C.R. – Piemonte S.p.A. almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori così come la polizza R.C.T. a garanzia di tutti i rischi connessi, collegati e comunque derivanti dalla responsabilità civile verso i terzi.

Le suddette polizze costituiranno parte integrante del presente contratto.

3. La polizza verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), dovrà essere consegnata alla società S.C.R. - Piemonte S.p.A. almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori e costituirà parte integrante del presente contratto.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto stabilito dal Disciplinare di gara e la disciplina in materia contenuta

nel Capitolato d'Oneri.

PARTE V - EQUILIBRIOECONOMICO E FINANZIARIO E REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Articolo 33 - Equilibrio economico finanziario e revisione PEF

1. Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti, come definito al momento di conclusione del presente contratto, dovrà permanere per tutta la durata l'esecuzione dei lavori.
2. Le Parti prendono atto che gli eventi modificativi dell'Equilibrio Economico non possono in ogni caso essere eventi che siano conseguenza diretta o indiretta di scelte gestionali e/o imprenditoriali del Concessionario.
3. La Stazione Appaltante ed il Concessionario convengono di procedere ad una revisione della Concessione nelle seguenti fattispecie:
 - a) mutamento, per fatto della Stazione Appaltante delle condizioni che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti nonché per l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuove condizioni esecutive;
 - b) variazioni imposte dalla Stazione Appaltante;
 - c) al verificarsi di un evento di forza maggiore di cui al precedente art.24.
4. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al Concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio della Stazione Appaltante.
5. La parte che intende attivare la procedura di revisione ne darà comunicazione per iscritto all'altra con l'esatta indicazione dei presupposti e delle ragioni che comporterebbero una alterazione dell'equilibrio del Piano Economico Finanziario. L'altra parte dovrà comunicare per iscritto le proprie determinazioni in merito alla richiesta di revisione entro 10 giorni dalla ricezione del-

la stessa.

6. Nelle ipotesi di revisione del piano economico finanziario a norma del presente articolo, le parti si impegnano a negoziare in buona fede la revisione del piano economico finanziario e dei termini del presente contratto. In particolare, ciascuna delle parti non potrà immotivatamente ed irragionevolmente negare il proprio consenso ad una proposta di revisione del piano economico finanziario formulata dall'altra parte che assicuri il perseguimento dell'equilibrio iniziale.

7. Qualora una delle parti intenda manifestare il proprio motivato e giustificato rifiuto di accettare la proposta di revisione proveniente dall'altra Parte, dovrà contestualmente avanzare una nuova proposta di revisione del piano economico finanziario che contenga gli elementi utili a superare le ragioni del citato dissenso.

PARTE VI – CONTROVERSIE, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RECESSO E REVOCA

Articolo 34 - Risoluzione del Contratto

1. Fermo quanto previsto agli artt. 132, commi 4 e 5, 135 e 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dal Capitolato d'Oneri, la presente Concessione potrà essere risolta da S.C.R. - Piemonte S.p.A.:

- a) in caso di ingiustificata/e sospensione/i dei lavori per un periodo complessivo superiore a sessanta giorni naturali e consecutivi;
- b) in caso di rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- c) ai sensi e per gli effetti dell'art. 131, comma 3 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

- d) transazioni relative alla presente concessione, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.;
- e) in caso di inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- f) in caso di non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- g) in caso di perdita da parte del Concessionario, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali a titolo esemplificativo il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- h) mancata stipulazione dell'eventuale contratto di finanziamento entro il termine di consegna del progetto esecutivo di cui al precedente articolo 8 comma 1;

in tutti gli altri casi previsti nel presente Contratto e nel Capitolato d'Oneri.

2. La risoluzione del Contratto per fatto e colpa del Concessionario sarà comunicata per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A. mediante raccomandata con avviso di ricevimento con messa in mora di 15 giorni senza necessità di ulteriori adempimenti.

3. Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 146 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e dall'art 138, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

In caso di risoluzione del Contratto per colpa del Concessionario S.C.R. - Piemonte S.p.A. avrà diritto al risarcimento del danno.

4. Resta sin d'ora inteso tra le parti che a seguito di sospensione, annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dei lavori, il presente Contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera rac-

comandata da inviarsi dall'Amministrazione al Concessionario. In tal caso il Concessionario nulla potrà pretendere da S.C.R. - Piemonte S.p.A. a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata.

5. In ogni caso, è fatta salva la disciplina in materia contenuta nel Capitolato d'Oneri.

6. Ferme le ipotesi di risoluzione di cui agli articoli precedenti del presente Contratto, S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di risolvere il Contratto – ancorché sussistano contestazioni, domande o riserve in corso d'opera - anche in presenza di uno solo dei seguenti inadempimenti del Concessionario:

- a) sospensione non motivata dei lavori da parte del Concessionario;
- b) violazione delle norme sul subappalto;
- c) mancata presa in consegna dei lavori o mancata presentazione per la presa in consegna dei lavori da parte del Concessionario, entro il termine a tal fine fissato da S.C.R. - Piemonte S.p.A.;
- d) violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice Etico di S.C.R. Piemonte S.p.A.;
- e) sia stato accertato il mancato utilizzo da parte del Concessionario del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, ove prescritto dalla disciplina vigente applicabile del Contratto.

Articolo 35 - Recesso di S.C.R. - Piemonte S.p.A.

1. Fermo quanto stabilito al precedente articolo 7, comma 3, si applica quanto previsto dall'art. 134 del D.lgs. 163/2006 s.m.i..

2. S.C.R. - Piemonte S.p.A. si riserva di recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative anti-

mafia, di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. o di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con il Concessionario.

3. Nel caso di recesso del Concessionario, quest'ultimo è tenuto a manlevare ed a tenere indenne la stazione appaltante da ogni eventuale danno o risarcimento o maggior somma che la medesima stazione appaltante sarà tenuta ad erogare ed in particolare alle maggiori somme che essa dovrà corrispondere all'esecutore che subentrerà per la realizzazione delle opere.

4. In ogni caso, è fatta salva la disciplina in materia contenuta nel Capitolato d'Appalto.

Art. 36 - Definizione delle controversie

1. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 163/2006, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il Responsabile del Procedimento deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs. n. 163/2006, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il Responsabile del Procedimento rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 112 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 240-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Al presente Contratto si applica quanto previsto dall'art. 240 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

3. Per ogni controversia relativa al presente Contratto è competente in via

esclusiva il Foro di Torino.

4. Ai sensi dell'art. 241, comma 1 bis D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. si precisa che al presente contratto non è applicabile la clausola compromissoria, né si darà luogo ad alcuna forma di arbitrato o arbitraggio.

Articolo 37 - Spese contrattuali

1. Sono a carico esclusivo del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso, senza diritto a rivalsa. Si richiama quanto stabilito dall'art. 8, commi 2 e 3 del Cap. Gen. e dall'art. 139 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

2. A carico esclusivo del Concessionario restano, altresì, le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere, che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'Appalto.

3. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge.

Articolo 38 - Elezione di domicilio

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto, anche con riguardo all'attività di progettazione, le parti eleggono domicilio:

* S.C.R. - Piemonte S.p.A. presso la propria sede, in Torino, Corso Marconi n. 10;

*Concessionario presso la propria sede,
_____;

2. Tuttavia, durante l'esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli uffici in cantiere, per maggiore comodità, resta stabilito che ogni comunicazione al Concessionario relativa al presente Contratto potrà essere indirizzata presso gli uffici del medesimo in cantiere, con piena efficacia.

Torino, li ____ ____

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R. - Piemonte S.p.A. _____

Il Concessionario _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile il Concessionario approva specificamente per iscritto gli articoli 6, 9, 19, 25, 26, 27, 29, 33, 34, 35 e 36.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Concessionario _____

Schema di contratto